

Al Presidente della III Commissione consiliare  
SEDE

Oggetto: Parere della CRPO sulle Proposte di Legge Regionale nn. 173 e 175

La Commissione regionale per le pari opportunità:

-esaminate le PpdL nn. 173 e 175 in seno alle sedute del gruppo "Salute, Politiche Sociali, Contrasto alla violenza contro le donne" (sedute del 18/1/17, 25/1/17, 15/2/17, 15/3/17, 19/4/17, 17/5/17) e in sede Plenaria (sedute del 8/2/17, 23/3/17, 3/5/17);

-sentiti i Centri Antiviolenza operanti sul territorio regionale e acquisito agli atti il parere scritto dei Centri Antiviolenza regionali;

-acquisiti e discussi altresì i pareri interni scritti, formulati dalle Commissarie Gallo e Savonitto, dalla Commissaria Pauluzzi, dalla Commissaria Valle;

-tenuto conto della legislazione vincolante, internazionale e nazionale, in particolare della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (Convenzione di Istanbul), ratificata con L. n. 77/2013, in vigore dal 1/8/2014;

– della L. n. 131/2003 art. 1;

– del D.L n. 93/2013, conv. Con la L. 119/2013, artt. 5 e 5bis;

– dell'Accordo sottoscritto nella seduta del 27/11/2014 dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province Autonome

– del Piano nazionale straordinario contro le violenza sessuale e di genere dd. 7/7/15, approvato con DPCM dd. 15/7/15

nella seduta plenaria del giorno 3 maggio 2017 (con 7 voti su 10),

**ha espresso parere negativo su entrambe le proposte di legge.**

**In breve sintesi:**

Entrambe le PpdL si discostano dal principio espresso, e fatto proprio, dalla L.R. 17/2000 (ovvero il ruolo centrale dei Centri Antiviolenza nel contrasto alla violenza domestica e contro le donne) che intendono superare, in violazione della sopravvenuta normativa vincolante, internazionale e interna.

In entrambe le proposte è del tutto trascurato l'aspetto della violenza "assistita" dai minori (salvo il breve cenno al "supporto ai minori vittime di violenza diretta o assistita", di cui alla lett. e) dell'art. 9 della PdL n. 173).

In entrambe le proposte non viene sviluppato il tema degli autori delle violenza, né è prevista qualsivoglia tipologia di intervento volta al recupero degli autori della violenza (salvo il breve riferimento, meramente programmatico, di cui all'art. 5, lett. g, della PdL n. 173, o il generico richiamo contenuto nell'art. 3, lett. c, della PdL n. 175).

Mancano previsioni specifiche delle modalità di monitoraggio e raccolta dei dati del fenomeno, e la strutturazione dell'Osservatorio territoriale/ regionale previsto dal Piano nazionale straordinario.

Entrambe le proposte propongono una rete integrata di soggetti coinvolti, tuttavia senza specificazione di ruoli e compiti, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, ma altresì di competenza, specializzazione e sussidiarietà. Anche se enunciate nei principi, non sono previste specifiche modalità di accompagnamento all'autonomia abitativa e lavorativa per le donne, al termine del periodo di accoglienza.

### **La proposta di L. n. 173**

La proposta di legge si pone, all'evidenza, sin dal titolo, l'obiettivo di contrastare ogni forma di violenza, compresa la violenza domestica e contro le donne; essa, tuttavia, risulta tanto generica da non tenere conto di tutte le peculiarità della violenza domestica e contro le donne, e quindi non disciplina, nello specifico, le misure di contrasto alla violenza domestica e contro le donne, tenendo conto dei vincoli posti dalla legislazione nazionale ed europea sopra indicata.

La stessa genericità si ritrova nell'articolato della proposta (per es. definisce i Centri antiviolenza e le case rifugio come strutture che accolgono "persone e i loro bambini", invece che donne e gli (testo a cura della Commissaria Marzia Pauluzzi).

Parere della CRPO sulle Proposte di Legge Regionale nn. 173 e 175 eventuali figli minori, di fatto creando strutture "generiche" per l'accoglienza indiversificata di tutte le vittime, uomini e donne, di qualsiasi tipo di violenza).

Viene necessariamente a mancare la specificità e la specializzazione, imposte dalla richiamata normativa vincolante, dei servizi e del personale che dovrebbero essere garantiti alle donne vittime di violenza, secondo la Convenzione di Istanbul.

Risulta, invece, apprezzabile lo sforzo di costituire una rete integrata, includente Ufficio scolastico regionale e gli altri soggetti indicati; non sono tuttavia definiti i ruoli e le competenze di ciascun soggetto.

### **La proposta di L. n. 175**

La proposta si propone, invece, come specifica per il contrasto alla violenza domestica e contro le donne; tuttavia, anche la proposta di legge n. 175 si discosta dalla normativa e dalle linee guida richiamate.

In sostanza, essa attribuisce un ruolo del tutto marginale ai Centri Antiviolenza, indicati, all'art. 4, all'ultimo posto fra i soggetti della rete territoriale per il contrasto alla violenza sulle donne, e del tutto esclusi dalle Equipe funzionale, prevista dall'art. 6, cui è attribuito il compito di seguire la donna nel percorso di uscita dalla violenza, e il compito di garantire tutti i servizi di cui alla richiamata normativa.

Nella definizione dei centri antiviolenza, si discosta di fatto dalle definizioni di cui al D.L. n. 93/2013, conv. Con la L. 119/2013, nello specifico artt. 5 e 5bis, prevedendo che essi siano gestiti dagli enti locali e dalle associazioni, eliminando la gestione singola, ad opera delle sole associazioni (travolgendo, di fatto, l'esperienza più che ventennale dei Centri Antiviolenza in Regione FVG., valorizzata invece dalla L.R. 17/2000).

La scelta si riverbera anche nella previsione dei finanziamenti per i centri antiviolenza e le case rifugio, poiché l'art. 14, commi 1 e 2, riserva ai soggetti della rete territoriale che gestiscono "di concerto o in partenariato" i percorsi antiviolenza, i fondi per centri antiviolenza e case rifugio, con esclusione perciò di finanziamenti a centri antiviolenza e case rifugio non gestiti "di concerto o in partenariato" con il soggetto pubblico.

Il ruolo centrale della donna nel percorso di uscita dalla violenza viene perduto.

Di fatto, la PdL dà una lettura riduttiva, in termini socio-assistenziali e sanitari, del fenomeno della violenza contro le donne, e del contrasto ad essa; peraltro, riservare al servizio pubblico socio-sanitario l'intera "gestione" del percorso individuale della donna nell'uscita dalla violenza (art. 6), rischia di trovare ostacolo nel contrapposto principio dell'obbligo di garantire non solo la riservatezza, ma altresì l'anonimato, alle vittime che lo richiedano.

Particolare allarme ha suscitato, poi, il riferimento, in relazione accompagnatoria, alla necessità di mediazione familiare nei casi di violenza, mediazione familiare vietata dalla normativa, vincolante, richiamata.

E' poi del tutto trascurato l'aspetto della violenza "assistita" dai minori, o la previsione di interventi per gli autori di violenze. Sotto altro profilo, anche la formazione non trova adeguata disciplina, apparendo limitata alle sole figure professionali impegnate "nelle fasi di rilevazione e di accoglienza delle vittime di violenza di genere"; non viene prevista la formazione di tutti i soggetti della rete, né la previsione di programmazione, a livello regionale, di formazione scolastica specifica. Se è apprezzabile lo sforzo di creare e definire una rete fra i soggetti, pubblici e privati, nel contrasto alla violenza, la proposta si rivela a priori inefficace rispetto all'obiettivo, poiché si concentra essenzialmente sul coordinamento delle funzioni socio-sanitarie, trascurando l'esigenza strategica di integrare concretamente ed efficacemente nella rete tutti i soggetti competenti e coinvolti, siano essi pubblici o privati, in ossequio al principio di sussidiarietà e alla normativa vigente e vincolante.

Distinti saluti

La Presidente  
Annamaria Poggioli